

AUTORIPARATORI: REGOLARIZZAZIONE MECCATRONICA

Come noto, la Legge 11 dicembre 2012, n. 224 (in vigore dal 5 gennaio 2013) ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autoriparatore (officine meccaniche, elettrauto, carrozzieri e gommisti), attività disciplinate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

In particolare è stato modificato l'art. 1 della Legge n. 122/1992 facendo confluire le due precedenti sezioni "meccanica-motoristica" ed "elettrauto" in un'unica sezione denominata "MECCATRONICA".

Ciò ha comportato, pertanto, la riduzione delle quattro originarie sezioni di attività a tre sole sezioni e cioè:

- la sez. A) MECCATRONICA che riunisce ora sia l'attività di meccanico che quella di elettrauto;
- la sez. B) CARROZZERIA
- la sez. C) GOMMISTA

A seguito di ciò tutte le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, risultavano abilitate sia all'attività di meccanica che a quella di elettrauto, sono state abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di "meccatronica".

Per tutte le imprese invece che, sempre a tale data, risultavano abilitate solo per una delle suddette attività (meccanica o elettrauto) la legge ha consentito la prosecuzione dell'attività in essere ancora per altri cinque anni dalla sua entrata in vigore e cioè **sino alla data del 5 gennaio 2018**; entro tale termine i responsabili tecnici delle suddette imprese dovranno frequentare – in assenza del possesso di altri requisiti - un apposito corso professionale organizzato dalle Regioni per conseguire l'abilitazione mancante.

In alternativa al corso la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell'11.3.2013 ha previsto la possibilità per l'impresa che risulta abilitata per una sola delle due sezioni di potersi regolarizzare anche attraverso la presentazione di idonea documentazione comprovante l'esercizio di attività riconducibili alla "meccatronica" (quali, a titolo di esempio, l'aver operato su sistemi complessi come centraline, impianti d'iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali): tali attività, tuttavia, devono essere state svolte per almeno TRE ANNI prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (quindi prima del 5 gennaio 2013).

A tali obblighi l'art. 3 della Legge ha contemplato una deroga per i titolari di impresa con almeno 55 anni di età alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013) consentendo a questi ultimi il proseguimento dell'attività (meccanica o elettrauto) sino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Riassumendo, pertanto, tutte le imprese di autoriparazione che fossero ancora abilitate ad una sola delle due ex sezioni (meccanica-motoristica o elettrauto) dovranno regolarizzare la propria posizione alla nuova sezione "meccatronica" entro la data del 5 gennaio 2018 (tramite la frequenza dei corsi professionali dei preposti alla gestione tecnica o l'altra modalità sopra prevista), pena l'inibizione al proseguimento dell'attività.

L'istanza di regolarizzazione dovrà essere effettuata tramite la presentazione di apposita pratica telematica (mod. I2/S5/UL) corredata di scia e allegando la documentazione attestante la frequenza del corso o comprovante l'esercizio dell'attività svolta prima dell'entrata in vigore della legge (diritti di segreteria: Euro 18,00 per imprese individuali (+ Euro 9,00 se artigiane) ed Euro 30,00 (+ 15,00) per le società)